

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

ATTO DI CITAZIONE

PER

Antonio Di Pietro, nato a Montenero di Bisaccia il 2.10.50, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv. Prof. Sergio Scicchitano del foro di Roma e dall'Avv. Marisa Costelli del foro di Milano e con loro elettivamente domiciliato in Monza presso ATAP in Via Vittorio Emanuele II n. 6 in virtù di procura a margine del presente atto

FATTO

1. In data 21 ottobre 2008 il quotidiano "**Il Giornale**", edito da **Società Europea di Edizioni SpA** di Milano e diretto da **Mario Giordano**, ha pubblicato un dossier a firma **Gian Marco Chiocci** riguardante l'on.le **Antonio Di Pietro** (cfr. doc. **all. 1**).


Il dossier è stato lanciato in prima pagina a caratteri cubitali con il titolo suggestivo "*Il segreto di Tonino. Prestanome e leggi ad hoc per l'immobiliare di Di Pietro*" ed è stato sviluppato nelle pagine interne anche qui con ampi titoli di risalto.

Il messaggio subliminale che si è voluto mandare è chiaro già dai titoli di prima pagina: Di Pietro avrebbe ottenuto "*leggi ad hoc*" a favore della propria società immobiliare, ed inoltre si sarebbe servito pure di un "*prestanome*" di comodo per gestirle in "*segreto*".


.....

A pagina 10, poi, trovasi un articolo, a firma Gian Marco Chiocci, con il seguente titolo sparato a tutta pagina: "*L'immobiliare Di Pietro. Assegni, prestanome, leggi ad hoc. La strana storia dell'ex casa Inail*" e con il

Io sottoscritto Antonio Di Pietro, nato a Montenero di Bisaccia il 2.10.50 e residente in Curno (Bg), via Lungobrembo 64 delego l'Avv. Prof. Sergio Scicchitano del foro di Romae l'Avv. Marisa Costelli del foro di Milano congiuntamente e disgiuntamente tra loro a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nonché nelle successive fasi di opposizione ed esecuzione conferendo ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di transigere, incassare, quietanzare, estendere il giudizio ad altre parti, spiegare chiamate di terzo, eccetera.
Eleggo domicilio In Monza presso ATAP in Via Vittorio Emanuele II n. 6
Antonio Di Pietro



v. per autentica
Avv. Prof. Sergio Scicchitano



prestanome, leggi ad hoc. La strana storia dell'ex casa Inail” e con il sottotitolo “Il leader IDV ha acquistato un appartamento a Bergamo anche se una norma lo vietava. E al suo posto all’asta è andato l’amico della tesoreria del partito”. Anche qui il messaggio negativo che si vuole mandare è chiaro: far credere che l’on.le Di Pietro abbia “acquistato un appartamento...anche se la norma lo vietava” ed anche in questo caso affermando proditoriamente che ha fatto ciò ricorrendo ad “assegni”, a “prestanome” a “leggi ad hoc”, anche servendosi di un “amico della tesoreria del partito”.

Segue poi la seguente descrizione di questa asserita “strana storia” (come viene annunciato nel titolo): “...Scorrendo le tante proprietà immobiliari, passate e presenti, di Antonio Di Pietro, il 4 agosto scoprimmo che l'ex pm aveva comprato un bell'appartamento nel centro di Bergamo a un prezzo scontatissimo dovuto alle «cartolarizzazioni» Inail. Intorno a quell'acquisto e ai rapporti che Tonino intratteneva con l'ente previdenziale proprietario di quell'immobile, il Giornale oggi ha trovato dell'altro: un iniziale interessamento di Tonino ad appoggiare proprio l'«Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» nella battaglia controlla dismissione dell'immenso patrimonio immobiliare; quindi, la decisione di Tonino di comprarsi un immobile, giust'appunto dell'Inail, ricorrendo a oscuri escamotage; dopodiché, smentendo se stesso, la proposta choc di immettere nel mercato proprio il patrimonio degli istituti (Inail incluso) per far fronte al problema dell'emergenza-casa. Un agire schizofrenico, quello di Tonino. Sin dall'inizio. Da quando, per il tramite del co-fondatore dell'Idv, Mario Di Domenico, d'accordo con l'ufficio legislativo dell'Inail, Di Pietro stilò addirittura un disegno di legge (numero 3555, lui unico firmatario) finalizzato a sfruttare il patrimonio a favore degli stessi invalidi. Era talmente

convinto di ciò, che con Di Domenico aveva perfino elaborato un libro («Revisione della rendita Inail», Ianua editore, costo 18mila lire,). Passò del tempo e il 22 settembre 2007, da ministro delle Infrastrutture, Di Pietro cambiò idea: all'università Luiss illustrò l'elaborazione del suo «piano casa» spiegando che per risolvere l'emergenza abitativa bisognava destinare a terzi (non più solo agli invalidi) anche il patrimonio dell'Inail. Ma torniamo alla compravendita. Nel luglio del 2004 Mario Di Domenico diffida l'«amico» Antonio Di Pietro e Silvana Mura (tesoriera dell'Idv) dal continuare a usare i fondi del partito «per fini diversi dalla comunione di scopo associativo». Ad agosto Di Pietro decide di servirsi di un prestanome per concorrere, senza apparire, all'acquisto dell'appartamento bergamasco di via Locatelli 29 (terzo piano, interno 12) che rientra fra quelli «cartolarizzati» dalla società Scip-Inail. A questa cartolarizzazione, dice la legge, non possono partecipare gli amministratori pubblici, quale era (al tempo dell'acquisto) Antonio Di Pietro, essendo già diventato parlamentare europeo, poi eletto alla Camera il 9-10 aprile 2006, diventando ministro il 18 maggio. Alla data dell'11 aprile (Di Pietro è deputato da un giorno) il perfezionamento dell'atto d'acquisto non aveva ancora terminato il suo iter di efficacia, dovendo seguire i tempi della «trascrizione » presso i pubblici registri immobiliari. Se il notaio incaricato dall'Inail avesse controllato i requisiti di «legittimazione delle parti» avrebbe scoperto che in quel momento Di Pietro era un pubblico amministratore dello Stato. Impossibilitato, dunque, ad acquistare l'immobile «cartolarizzato». Come se non bastasse, Antonio Di Pietro aveva partecipato all'asta restando nascosto, conferendo l'incarico a partecipare in nome e per suo conto a un certo Claudio Belotti, compagno della tesoriera del partito, Silvana Mura, nonché membro del Cda della società immobiliare An.to.cri, di

cui Di Pietro è amministratore unico e la Mura membro del Cda. Per la cronaca in quest'appartamento Inail è transitata la stessa utenza telefonica in uso nell'immobile di via Taramelli precedentemente occupato dalla tesoreria dell'Idv, dunque da Silvana Mura. E ancora. La pubblicazione dell'asta-Inail avviene il 1° ottobre 2004. Il 10 novembre Belotti offre 204.085 euro, come cauzione ne deposita 20mila e rotti. La proposta, però, viene scartata dal Tar di Brescia (ordinanza 1884/2004) per irregolarità formali. L'appartamento va così alla Bergamo House Unipersonale srl, seconda aggiudicataria. Di Pietro, cioè Belotti, fa reclamo al Consiglio di Stato. All'udienza dell'11 gennaio 2005, però, non si presenta nessuno: né l'Inail né la Scip e nemmeno la Bergamo House. Persino l'Avvocatura dello Stato ritiene di non doversi costituire. Al giudice del reclamo non resta che accogliere la domanda di Belotti (cioè di Di Pietro) domanda che però - stando all'articolo 81 del codice di rito - andava rigettata qualora il giudice fosse stato informato che il vero compratore era un soggetto terzo con incarichi pubblici. L'articolo 1471 del codice civile è chiaro sul punto: «Non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, gli amministratori dei beni dello Stato». E ancora. Al momento di stipulare l'atto d'acquisto, il prestanome sparisce e compare finalmente Di Pietro con cinque assegni. Anche qui il notaio avrebbe dovuto rilevare che nel verbale di aggiudicazione risultava Belotti, il quale aveva costantemente reiterato il suo interesse personale all'acquisto agendo a nome proprio, e non per conto di Di Pietro, che ai sensi di legge non avrebbe nemmeno potuto farlo. In più, per attribuire la proprietà all'ex pm, il notaio avrebbe dovuto compiere due distinti atti (uno di aggiudicazione dell'immobile tra Scip- Inail

e Belotti, un altro di compravendita tra Belotti e Di Pietro). Non l'ha fatto. Tonino ne ha pagato uno solo...".

La descrizione dei fatti sopra riportata è – nel complesso ed in ogni singola parte - una ricostruzione del tutto inveritiera, fantasiosa, offerta al lettore in modo tale da far passare per vero ciò che è falso, il tutto in modo malizioso e denigratorio e diffamatorio. Eccone un florilegio:

1 - La prima falsità sta nell'affermazione che Di Pietro sarebbe stato destinatario – per l'acquisto dell'appartamento di via Locatelli 29, Bergamo – di una “*legge ad hoc*”. Quale, di grazia? A quale legge si riferisce l'articolaista? Nessuna legge ad hoc è stata mai emanata a favore di Di Pietro né proposte di legge in tal senso sono state formulate dall'on.le Di Pietro né da Ministro né da parlamentare nel periodo in cui si è svolta la procedura di gara. Al riguardo basterebbe confrontare le date: l'asta della SCIP per l'alienazione dell'immobile in questione si è tenuta il 10 novembre 2004 (**cf. all. 2**), mentre Di Pietro è diventato Ministro delle Infrastrutture quasi due anni dopo, e precisamente il 17 maggio 2006 (**cf. all. 3**). Peraltro l'on.le Di Pietro all'epoca in cui fu fatta l'asta non era nemmeno membro del Parlamento italiano (**cf. all. 4**). Insomma, per assurdo, anche volendo, sarebbe stato impossibile per l'attore promuovere od ottenere una legge ad hoc! Ironia della sorte, si fa rilevare che l'unica volta in cui l'on.le Di Pietro ebbe in passato a presentare un disegno di legge (peraltro mai calendarizzato dal Senato) riguardante il patrimonio Inail è avvenuto nel lontano 1988, quand'era senatore nella legislatura precedente, (DDL 3555 del 1 ottobre 1998 – **cf. all. 5**) ed in tale disegno di legge era previsto l'esclusiva destinazione degli immobili Inail a favore degli stessi invalidi ed il divieto di

vendita a terzi: vale a dire l'esatto contrario di quello di cui vuol fare credere nei titoli Il Giornale!

2 – Ugualmente falsa, e quindi offensiva e diffamatoria, è l'altra affermazione – ricorrente spesso nei titoli e nel corpo dell'articolo – secondo cui il dr. Di Pietro si sarebbe servito di un "*prestanome*" e che ciò avrebbe fatto "*per concorrere senza apparire all'acquisto dell'appartamento*".

In gergo tecnico - ed ancor più in quello comune e giornalistico - per "*prestanome*" si intende un "uomo di paglia" una "testa di legno", una persona insomma che viene messa a capo di una qualche attività imprenditoriale o a cui viene intestato un conto corrente bancario o assegnata una proprietà immobiliare per occultare chi ne è il reale beneficiario o proprietario. Insomma la parola "*prestanome*" esprime un concetto dispregiativo e denigratorio per criticare chi utilizza un nome di altri per frodare la legge o per raggirare qualcuno.

E' un concetto, quindi, che - per definizione e per disposizione legislativa – esprime l'esatto contrario di ciò che il legislatore considera a tal punto un diritto da tutelare che ha voluto prevedere, all'art. 1401 e segg. c.c., l'apposito istituto del "contratto per persona da nominare", ovvero il caso in cui – per l'espletamento delle formalità preliminari e solo per il tempo necessario ad esse – è ammesso che una persona possa agire in nome per conto di "contraente da nominare": da nominare, appunto, e non da nascondere, occultare, rendere inconnoscibile come invece si vuol fare credere ricorrendo al negativo sostantivo di "*prestanome*", come più volte si è fatto nel corpo dell'articolo.

Ebbene, il "disciplinare d'asta pubblica" indetta dalla SCIP per vendere l'appartamento in questione (e tutta l'altra miriade di immobili che ha messo

in vendita) prevedeva - all'art. 4 - tale specifica modalità di partecipazione **(cfr. all 6).**

Parimenti, il “modulo di domanda di partecipazione” standard su cui i concorrenti dovevano effettuare l'offerta prevedeva espressamente tale facoltà **(cfr. all. 7)**: come potrà constatarsi semplicemente leggendo il predetto documento, il sig. Claudio Belotti ha partecipato alla gara, indicando in modo chiaro ed evidente che egli agiva *“per persona che si riserva di nominare ai sensi dell'art. 1401 e segg. del c.c.”*. Sempre nel documento in questione, il venditore SCIP aveva espressamente previsto pure che *“in caso di offerta per persona da nominare, entro i 3 giorni successivi all'aggiudicazione, l'offerente dovrà dichiarare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio con le modalità dell'art. 1402 c.c. la persona per la quale ha agito”* (cfr. nota in calce a pag. 2 del predetto documento).

Di tutto ciò, i convenuti potevano ben accertarsi se solo avessero visionato e riscontrato – con un minimo della diligenza - la modulistica, le condizioni e le clausole di partecipazione alle aste pubblicate da SCIP, pubblicate nei maggiori quotidiani nazionali ed anche sul sito internet unitamente al bando di vendita in questione .

L'aggiudicazione definitiva (dopo un iniziale contenzioso con altro offerente) è avvenuta in data 16 marzo 2006, come risulta dal relativo verbale per atto notaio Giuseppina Santangelo n. 256 del 16 marzo 2006 **(cfr. all. 8)**. Immediatamente ed in pari data, l'aggiudicatario Belotti ha prontamente effettuato la “dichiarazione di nomina ex art. 1401 e segg. c.c.”, con contestuale accettazione dell'on.le Di Pietro, come risulta dall'atto pubblico a notaio Santangelo del 16 marzo 2006 **(cfr. all. 9)**.

Sempre nella stessa data si è proceduto poi alla stipulazione dell'atto di compravendita dell'immobile in questione da parte della SCIP s.r.l. a favore dell'unico, reale ed effettivo compratore, immediatamente qualificatosi e cioè Antonio Di Pietro (**all. 10**).

In pratica, contestualmente all'aggiudicazione vi è stata immediatamente – nello stesso giorno – anche l'indicazione dell'acquirente. Risulta, pertanto, documentalmente provato che non vi è stato alcun acquisto per interposta persona o per “prestanome” che dir si voglia: l'atto di acquisto è stato effettuato direttamente ed in tempo reale dall'on.le Di Pietro. Il sig. Belotti si è limitato soltanto a partecipare agli adempimenti prodromici ad esso, nei modi di legge e nel rigoroso rispetto delle formalità di capitolato.

Il giornalista, invece di dare atto di tale limpida realtà, ha più volte fatto riferimento - in modo sordido ed allusivo – ad un “prestanome” dietro cui si sarebbe celato l'attore per occultare la compravendita. Il messaggio informativo che ne è venuto fuori è devastante - quanto a portata diffamatoria - per un politico, segretario di un partito: la criminalizzazione del comportamento di Di Pietro, facendo credere ai lettori che egli aveva fatto ricorso all'espedito del “*prestanome*” per aggirare “*una norma che lo vietava*”.

3 – Del tutto inveritiera, anzi totalmente sconclusionata, è poi la seguente affermazione pure riportata nell'articolo: “*...a questa cartolarizzazione, dice la legge, non possono partecipare gli amministratori pubblici, qual'era al tempo dell'acquisto Antonio Di Pietro, essendo già diventato parlamentare europeo, poi eletto alla Camera il 9 e 10 aprile 2006, diventando ministro il 18 maggio...*”.

Questa affermazione contiene ben tre falsità:

- a) dove sta scritto che un Deputato al Parlamento europeo (o italiano che sia) non possa partecipare ad una gara pubblica? Nessuna legge lo vieta.
- b) dove sta scritto che un parlamentare europeo (o anche italiano) sia, per ciò solo, un “amministratore pubblico”? Una cosa è essere “eletti”, altra cosa è assumere il ruolo di “amministratori”.
- c) Dove sta scritto che Di Pietro fosse parlamentare italiano o Ministro al tempo dell’acquisto dell’immobile? L’atto notarile di compravendita è avvenuto il 16 marzo 2006 mentre – come abbiamo documentato - Di Pietro diventa Deputato il 10 aprile 2006 e Ministro il 17 maggio 2006!

Queste affermazioni sono gravemente diffamatorie proprio perché effettuate senza alcuna preliminare verifica, non solo dei fatti ma addirittura del diritto vigente!

4 – E che dire, poi di quest’altra seguente denigratoria affermazione pure contenuta nell’articolo: “...*la domanda* (di assegnazione dell’immobile al vincitore della gara), *stando all’art. 81 del codice di rito andava rigettata qualora il giudice fosse stato informato che il vero compratore era un soggetto terzo con incarichi pubblici...*”. Cosa c’entra con i fatti di causa l’art. 81 c.p.c. che riguarda, come noto, l’istituto della sostituzione processuale? La frase - e soprattutto il pomposo richiamo ad uno specifico articolo di legge del tutto inconferente sono all’evidenza un escamotage, buttato a casaccio, tanto per fare impressione al lettore disattento o non a conoscenza di specifici istituti processuali! E che si tratti di un furbo espediente lo dimostra il collegamento capzioso tra tale norma di legge e la falsa informazione che “*il vero compratore era un soggetto terzo con incarichi pubblici*”.

Anche in questo caso si rileva l'assoluta mancanza di un minimo di diligenza a cui deve attenersi – oltre che l'estensore dell'articolo- anche il Direttore responsabile.

5 – Ancor più offensiva appare poi la successiva frase “...*L'art. 1471 del codice civile è chiaro sul punto: non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, gli amministratori dei beni dello Stato...*”. Ripetesi: da dove risulta che l'on.le Di Pietro sia stato “amministratore dei beni dello Stato” allorchè venne effettuata l'asta pubblica (avvenuta in data 10.11.2004) ed allorchè sottoscrisse davanti al notaio l'atto di compravendita (ovvero il 16.03.2006)?

E da dove risulta che – anche per un solo giorno, un solo attimo – Di Pietro abbia svolto tale ruolo nel periodo intercorrente tra la gara ed il rogito notarile? La diffamazione anche in questo caso è particolarmente grave sia sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo: oggettivo perché si cita uno specifico articolo di legge con lo scopo di influenzare in tal modo ancor più incisivamente il lettore, soggettivo perchè i convenuti dimostrano di aver anche ben letto l'articolato di legge e quindi ben sapevano che tale norma si applica solo agli “*amministratori di beni pubblici*” (e quindi non a Di Pietro, che all'epoca non lo era).

6 – Ma non basta. La disinformazione così prosegue: “... *Alla data dell'11 aprile (Di Pietro è deputato da un giorno) il perfezionamento dell'atto d'acquisto non aveva ancora terminato il suo iter di efficacia, dovendo seguire i tempi della «trascrizione » presso i pubblici registri immobiliari. Se il notaio incaricato dall'Inail avesse controllato i requisiti di «legittimazione delle parti» avrebbe scoperto che in quel momento Di Pietro era un pubblico amministratore dello Stato. Impossibilitato, dunque ad acquistare l'immobile cartolarizzato.* Cerchiamo di decodificare il concetto: il rogito notarile, come oramai acquisito, è

avvenuto il 16 marzo 2006 ma – secondo l’articolista - il notaio già il mese precedente doveva sapere (con sublime preveggenza, evidentemente!) che *“alla data dell’11 aprile Di Pietro è deputato da un giorno”* e soprattutto che *“il perfezionamento dell’atto d’acquisto non aveva ancora terminato il suo iter di efficacia”*. Anzi doveva fare ancora di più: *“Se il notaio incaricato dall’Inail avesse controllato i requisiti di «legittimazione delle parti» - cosa che evidentemente poteva e doveva fare il giorno del rogito (16 marzo 2006) – avrebbe scoperto che in quel momento...alla data dell’11 aprile 2006... Di Pietro era un pubblico amministratore dello Stato. Che divinazione!*

E poi, ripetesi: a che titolo l’articolista si permette di affermare che l’on.le Di Pietro, il 10 aprile 2006, giorno in cui divenne membro della Camera dei Deputati, *“era un pubblico amministratore dello Stato, impossibilitato, dunque ad acquistare l’immobile cartolarizzato?* Ripetesi, l’on.le Di Pietro ha giurato come Ministro della Repubblica davanti al Capo dello Stato il giorno 17 maggio 2006 (cfr. precedente all. 3): quindi, semmai, solo da quel momento è diventato un amministratore pubblico. Tutto questo a prescindere dal fatto che è tutto da dimostrare che qualsiasi pubblico amministratore debba considerarsi anche amministratore dei beni della società di capitali SCIP s.r.l. (come tale operante in regime privatistico), che – come risulta dalle premesse dell’atto notarile di compravendita – era oramai diventata l’esclusiva proprietaria dell’immobile compravenduto.

7 – Le disinformazioni non hanno più fine e l’articolista ne spara ancora un’altra: *“...la pubblicazione dell’asta-Inail avviene il 1° ottobre 2004. Il 10 novembre Belotti offre 204.085 euro, come cauzione ne deposita 20mila e rotti. La proposta, però, viene scartata dal Tar di Brescia (ordinanza 1884/2004) per irregolarità formali. L’appartamento va così alla Bergamo House Unipersonale*

srl, seconda aggiudicataria. Ma quanto mai! Nella realtà, il TAR Lombardia, sezione di Brescia, accoglie il ricorso con sentenza n. 1286/05 Reg. Dec. – 1849/04 Reg. Ric., depositata il 13.12.2005 (cfr. all. 11) e rimanda gli atti al notaio Santangelo per la stesura del nuovo verbale di aggiudicazione. La sentenza è diventata esecutiva.

8 - L'articolista insiste: “...*Di Pietro, cioè Belotti, fa reclamo al Consiglio di Stato. All'udienza dell'11 gennaio 2005, però, non si presenta nessuno: né l'Inail né la Scip e nemmeno la Bergamo House. Persino l'Avvocatura dello Stato ritiene di non doversi costituire. Al giudice del reclamo non resta che accogliere la domanda di Belotti (cioè di Di Pietro) domanda...*”. Anche in questo caso la confusione e la disinformazione regnano sovrane. In realtà era semplicemente successo che, durante il giudizio di primo grado, il TAR di Brescia aveva ritenuto incidentalmente e preliminarmente il difetto della propria giurisdizione, ritenendo competente a giudicare i fatti l'A.G.O. ma poi – a seguito del ricorso di Belotti – il Consiglio di Stato aveva annullato tale decisione incidentale con ordinanza n. 39/05 dell'11.1.2005, restituendo gli atti al primo giudice per la decisione di merito (cfr. all. 12). Decisione che, come abbiamo documentato, è stata favorevole al ricorrente Belotti (e non “scartata” come afferma l'articolista). Né poteva essere altrimenti, giacché nel frattempo lo stesso TAR di Brescia aveva già in via provvisoria e cautelare inibito al notaio Santangelo di dar corso alla stipulazione del contratto di compravendita a favore di ogni altro concorrente, come da decreto cautelare n. 1798/04 del 17.11.04 (cfr. all. 13).

10 – L'articolo prosegue poi con il solito ritornello falso e diffamatorio “...*anche qui il notaio avrebbe dovuto rilevare che nel verbale di aggiudicazione risultava Belotti, il quale aveva costantemente reiterato il suo*

interesse personale all'acquisto agendo a nome proprio, e non per conto di Di Pietro, che ai sensi di legge non avrebbe nemmeno potuto farlo...". No, signori convenuti: Belotti non aveva affatto *"costantemente reiterato il suo interesse personale all'acquisto agendo a nome proprio, e non per conto di Di Pietro"* ma – al contrario - aveva espressamente indicato nella domanda di partecipazione all'asta pubblica ed a norma di capitolato e di legge che *"agiva in nome e per conto di persona da nominare"*. Il notaio, quindi, doveva fare proprio e solo quel che ha fatto: prendere atto di ciò e conseguentemente procedere – come ha proceduto - alla stesura del relativo verbale di aggiudicazione facendo risultare in atti che *"il lotto in oggetto risulta aggiudicato al sig. Belotti, il quale essendosi riservato la facoltà di nominare altra persona ex art. 1401 c.c., ai sensi dell'art. 4 del disciplinare d'asta, dovrà effettuare la dichiarazione di nomina entro i tre giorni successiva a tale aggiudicazione"* (cfr. pag. 4 verbale notaio Santangelo n. 256 del 163.2006, precedentemente indicato). Cosa puntualmente avvenuta in pari data, come da documento notarile pure già indicato in precedenza. Ecco la ragione – giuridicamente ineccepibile e trasparentemente documentato – per cui l'atto di compravendita è avvenuto a favore dell'on.le Di Pietro.

9 – I convenuti incorrono anche in una grave omissione di corretta informazione laddove - dopo aver dato atto che *"...nel luglio 2004 Mario Di Domenico diffida l'amico Antonio Di Pietro e Silvana Mura, tesoriera del partito, ad usare i fondi del partito per fini diversi dalla comunione di scopo associativo"* -- non riferiscono l'esito di tale contenzioso, che si è concluso con decreto di archiviazione del Gip di Roma del 14.03.2008 perché *"il fatto non sussiste"* e contestuale restituzione degli atti al PM per la valutazione del reato di calunnia nei confronti del Di Domenico (cfr. all. 14). Esito che gli

attuali convenuti conoscono tutti molto bene non fosse altro perché all'epoca tutti i media lo riferirono ed anche Il Giornale ne ha dovuto dare conto. Invece il giornalista, con abile colpo di penna fa "precedere" la "monca" notizia della diffida di Di Domenico dalla introduttiva frase "*...ma torniamo alla compravendita...*", e la fa seguire da un'altra, ancor più ammiccante, che prosegue così: "*...ad agosto Di Pietro decide di servirsi di un prestanome per concorrere senza apparire all'acquisto dell'appartamento bergamasco...*". Anche qui il modo furbesco e volutamente a fini denigratori con cui è stata costruito il periodo , è evidente: collegare - temporalmente e consecutivamente - i due fatti (la diffida di Di Domenico e la partecipazione alla gara pubblica) per far credere - contrariamente al vero - che "i fondi del partito" possano essere stati usati "per fini diversi", addirittura servendosi di un "prestanome" a cui sarebbe stato dato l'incarico di acquistare "l'appartamento bergamasco"!

10 - Infine, la "perla giuridica" finale dell'articolo: "*...per attribuire la proprietà all'ex pm, il notaio avrebbe dovuto compiere due distinti atti (uno di aggiudicazione dell'immobile tra Scip-Inail e Belotti, un altro di compravendita tra Belotti e Di Pietro). Non l'ha fatto. Tonino ne ha pagato uno solo...*". Chi l'ha detto che il notaio non ha compiuto due distinti atti? Come abbiamo dimostrato e documentato, il giorno 16 marzo 2006 il notaio Santangelo ha effettuato distinti, progressivi e successivi atti pubblici: dapprima il "verbale di aggiudicazione dell'asta pubblica (cfr. all. 8), quindi quello di "nomina ex art. 1401" (cfr. all. 9) ed infine "l'atto di compravendita" (cfr. all. 10).

Ma non può sfuggire la reale motivazione dell'affermazione di controparte: quella di far credere ai lettori – contrariamente al vero – che *“Tonino ne ha pagato uno solo”*. E qui il riferimento è doppiamente offensivo:

a) Innanzitutto perché non è vero che Di Pietro abbia pagato un solo atto.

Egli ha puntualmente provveduto a pagare le spese, imposte e tasse dell'atto di compravendita, come risulta dalla fattura del notaio Santangelo n. 44 del 16.3.2006 per euro 27.960,00= (cfr. all. 15). Il dr. Di Pietro si è fatto carico di pagare al notaio anche le spese e le tasse relative alla stesura del “verbale di aggiudicazione”, come risulta dalla fattura n. 42 del 16.03.06 per euro 650,00= (cfr. all. 16) e quelle riguardanti la stesura della “dichiarazione di nomina ex art. 1401 c.c.”, come pure risulta dalla fattura n. 43 sempre del 16.03.06 per euro 890,00= (cfr. all. 17). Il tutto è documentato dal relativo assegno circolare omnicomprendivo di 29.500,00 euro a favore del notaio Santangelo (cfr. all. 18).

b) Inoltre perché il messaggio subliminale e fazioso che si è voluto surrettiziamente mandare ai lettori con l'affermazione suddetta è sconcertante: far credere che Di Pietro avrebbe dovuto pagare doppie imposte, una volta per l'aggiudicazione a Belotti ed un'altra per la compravendita a Di Pietro (come se Belotti avesse prima acquistato per sé e poi rivenduto a Di Pietro). Ma come è possibile sostenere una tale insulsa tesi? Una cosa è l'atto amministrativo prodromico consistente nel “verbale di aggiudicazione”, altra cosa è il “contratto di compravendita” notarile con cui si trasferisce il bene immobile da un soggetto ad un altro. Solo con quest'ultimo atto avviene il passaggio di proprietà e quindi solo in forza di questo contratto scaturisce il dovere dell'acquirente di pagare le relative imposte e spese.

DIRITTO

1 – Sulla competenza:

In ordine alla individuazione del giudice competente territorialmente a conoscere della presente causa soccorre il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 595 c.p.: le obbligazioni da illecito extracontrattuale sorgono nel luogo in cui si verifica il fatto produttivo di danno, per cui il *locus commissi delicti* deve individuarsi, per la fattispecie di cui al richiamato art. 595 c.p., nel luogo in cui il quotidiano “Il Giornale” è stato stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e, perciò, idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

Nella fattispecie concreta, considerato che “Il Giornale” viene stampato a Monza, non vi è dubbio che la competenza territoriale possa essere radicata presso il Tribunale Ordinario di Monza.

.....

2: sulla sussistenza dell'illecito diffamatorio:

Vi è la prova che il giornalista ed il Direttore responsabile hanno volutamente e scientemente deciso di raccontare fatti contrari alla realtà con lo specifico scopo di denigrare e diffamare: essi, infatti, in precedenza erano già stati citati a giudizio dall'attore per fatti simili.

La verità è che al giornalista ed al Direttore de Il Giornale non interessava conoscere i fatti ed informare conseguentemente l'opinione pubblica. Essi avevano all'evidenza il solo ed unico scopo di denigrare l'on.le Di Pietro per colpirlo sul piano politico e dell'immagine personale, proseguendo così una campagna denigratoria e di distruzione morale che risale oramai nel tempo.

Pertanto, le affermazioni di Gian Marco Chiocci sopra riportati ed i Titoli con cui gli articoli sono stati segnalati (anzi, “sparati” con caratteri cubitali in

prima pagina e nelle pagine interne) dal Direttore Mario Giordano concretano – ognuna e tutt’insieme - per la faziosità dell’esposizione, e soprattutto per la loro documentata parzialità e falsità intrinseca, il reato di diffamazione previsto e punito dall'art. 595 c.p., aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 della citata disposizione, sussistendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi. Inoltre, per quanto riguarda la posizione del Direttore responsabile rispetto al contenuto degli articoli, sussistono tutti gli estremi del reato di cui all’art. 57 c.p. per omesso colposo controllo.

Sotto il profilo oggettivo, infatti, le espressioni sopra riferite (consistenti in false accuse ed errate ricostruzioni dei fatti) si traducono in una grave e plurima offesa all'onore, al decoro, all’immagine ed alla reputazione personale e politica dell'On.le Antonio Di Pietro.

Parimenti il requisito della "comunicazione con più persone" – oltre ad essere insito nella diffusione pubblica della diffamazione, essendo essa avvenuta attraverso un quotidiano a tiratura nazionale – ha arrecato ulteriore grave danno all’esponente in quanto, proponendo la notizia in prima pagina, essa è stata oggetto di comunicazione anche attraverso i maggiori mezzi radio-telesivi (RAI, MEDIASET, SKY, LA 7, etc.) che, come noto, ogni sera ed ogni giorno seguente – e così anche la notte del 3 agosto e la mattina del giorno seguente - trasmettono in apposite rubriche denominate “Rassegna stampa”, le notizie contenute in prima pagina.

Inoltre la notizia è stata ripresa dalla “rete internet” provocando un effetto diffamatorio a catena senza confini e senza limiti, come sarà ampiamente dimostrato, con testimonianze e documenti in corso di causa.

Sotto il profilo psicologico, il dolo generico - di per sè già sufficiente alla configurabilità della fattispecie criminosa - appare evidente più che mai in

questo caso, quanto meno nel senso della consapevolezza della attitudine offensiva della condotta.

Nel caso di specie, poi, vi è anche uno specifico *animus nocendi* ed un altrettanto specifico *animus diffamandi* in quanto tutti i protagonisti (articolista e, Direttore del quotidiano) già sapevano che le affermazioni sopra riportate erano storicamente false e comunque capziosamente ricostruite. Essi, quindi, hanno scelto di propalare la notizia al solo fine di delegittimare un partito politico avverso e quindi non gradito e di screditare una persona nei cui confronti si nutre rancori e malcelato desiderio di vendetta.

Ai fini della valutazione della gravità della condotta tenuta dall'odierno convenuto, il fatto deve poi ritenersi pluri-aggravato non solo a cagione del mezzo della stampa con il quale è stata arrecata l'offesa ma anche per la particolare consistenza dell'offesa, avuto riguardo al ruolo pubblico che l'On. Di Pietro ha rivestito e riveste, integrata dall'attribuzione di fatti e circostanze determinate – ma assolutamente false - con espressioni dalla chiara valenza negativa.

Né tantomeno può ritenersi sussistente l'esimente del diritto di critica politica e quello di cronaca per la cui sussistenza, come è noto, sono necessari determinati presupposti quali soprattutto la verità della notizia, la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti ed i fatti narrati nonché la correttezza dell'esposizione di tali fatti (anche nei "Titoli" di testa che richiamano l'articolo) ed il rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte. Invece, nel caso di specie non può certo affermarsi che sia sussistente l'esimente ex art. 51 c.p. giacchè i fatti e le allusioni contenute ed utilizzate negli articoli e nei Titoli del Giornale non sono veri e comunque sono stati malevolmente ricostruiti.

Non vi sono state, quindi, né verità della notizia né correttezza di esposizione. Vi è stato, invece, solo il chiaro intento denigratorio e diffamatorio al fine di aggredire gratuitamente e gravemente la reputazione dell'On. Di Pietro e del partito politico Italia dei Valori.

Tale condotta quindi dovrà essere censurata con tutte le conseguenti responsabilità.

.....

3: Sul diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali:

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che a causa della condotta posta in essere dai convenuti il dott. Antonio Di Pietro ha subito un danno ingiusto che dovrà essere integralmente risarcito.

Poiché, come ampiamente illustrato, nella fattispecie concreta sussistono gli estremi di un reato, l'attore ha diritto a conseguire, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., anche il risarcimento dei danni non patrimoniali (cfr. Trib. Roma 27/03/1984 in Riv. Dir. Comm. 1984, II, 237, Corte App. Roma 20/05/1987 in Dir. Informatica 1987, 984, Cass. Civ. sez. III, 21/11/2000 n. 15022 in Giust. civ. mass. 2000, 2394, Cass. Civ. Sez. III 06/01/1983 n. 75 in Giust. civ. mass. 1983, fasc. 1).

Tali danni dovranno essere determinati tenendo in considerazione una molteplicità di elementi quali le condizioni sociali del danneggiato, la sua collocazione professionale, l'entità del patema d'animo sofferto in relazione al contesto sociale, l'utile ricavato dalla pubblicazione, le condizioni economiche dei responsabili, la notorietà del danneggiato, il tipo di notizia, l'intensità dell'elemento psicologico, la diffusione della pubblicazione, le modalità di esposizione dei fatti, l'ampiezza ed il risalto dei fatti diffamatori. Si è già evidenziato che l'offesa è stata perpetrata col mezzo della stampa

mediante pubblicazione su un quotidiano la cui diffusione avviene a livello nazionale e che tale pubblicazione è stata ripresa dalle rassegne stampe di delle maggiori reti televisive nazionali, terrestri e satellitari.

La divulgazione delle dichiarazioni offensive più volte citate è dunque avvenuta nei confronti di un numero elevatissimo ed impressionante di soggetti.

Con riferimento, poi, alla sofferenza provocata dal discredito derivante dai fatti diffamatori, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la stessa è proporzionale all'inserimento del danneggiato nel contesto sociale.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul punto, ha affermato che "... nella liquidazione del danno esistenziale da lesione della reputazione occorre aver riguardo ai riflessi dell'illecito sulla vita di relazione del danneggiato, alla notorietà della persona offesa ed alla diffusività del mezzo diffamatorio" (Trib. Roma, 06/09/2005).

Come noto l'odierno attore ha svolto funzioni di assoluto prestigio e rilevanza nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e ha ricoperto e ricopre tuttora importanti ruoli politici e istituzionali. Dichiarazioni del tenore di quelle riportate nell'articolo in questione non possono non pregiudicare gravemente l'opinione e la stima di cui l'odierno attore gode in seno alla società.

Quanto al danno morale, "... costituisce principio informatore della materia risarcitoria che tale particolare tipo di danno non patrimoniale è risarcibile in quanto il fatto che lo ha prodotto integri gli estremi di un reato", come appunto nel caso di specie (Cass. Civ., sent. 06/03/2007, n. 5109).

Con riferimento, poi, alla liquidazione di tale tipo di danno non patrimoniale, "... attenendo (n.d.r.: il danno morale) alla dignità della persona umana, il suo

ristoro deve essere satisfattivo e non simbolico (Cass. Civ., sent. 04/03/2008 n. 5795 in Diritto & Giustizia 2008).

L'esponente dovrà, pertanto, essere risarcito di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, morali e di immagine subiti e subendi in conseguenza dei fatti di cui in narrativa, in misura non inferiore a € 1.000.000,00 ovvero nella diversa misura che risulterà determinata in corso di causa ovvero in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata.

Sull'applicabilità della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 47/1948 In aggiunta al risarcimento dei danni spettanti per le condotte illecite sopra descritte, al Dott. Antonio Di Pietro deve essere riconosciuta una ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948, da determinare in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Si osserva in proposito che, come affermato dalla Corte di Cassazione, "... ai fini della determinazione della somma liquidata a titolo di riparazione pecuniaria alla persona offesa dal reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa, il parametro della diffusione dello stampato attiene non al numero delle copie vendute nel giorno in cui è stato commesso il fatto, ma alla diffusione in linea generale del periodico sul piano nazionale o anche su quello locale. Ciò che rileva, infatti, è la possibilità di una notevole propagazione della notizia e non la concreta conoscenza che possa, in una determinata circostanza, averne avuto un numero più o meno grande di persone" (Cass. Pen., Sez. V, 27/01/1993 in Riv. Pen. 1994, 175).

Come già precisato, nella fattispecie la diffusione delle notizie diffamatorie è stata perpetrata attraverso un quotidiano a tiratura nazionale ed è stata quindi portata a conoscenza di un numero elevatissimo di soggetti.

Giova sottolineare che la Suprema Corte ha precisato che "... a detta riparazione è tenuto non solo l'autore dello scritto diffamatorio ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto giuridicamente obbligato" (Cass. Pen., Sez. V, 15/03/2002 n. 15114 in Cass. Pen. 2003, 899)

Si insiste pertanto affinché i convenuti vengano condannati, in via solidale tra loro, al pagamento a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 della somma di € 200.000,00 ovvero della diversa somma che risulterà determinata in corso di causa ovvero stabilita secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dovuto al saldo sulla somma rivalutata.

.....

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'on.le Antonio Di Pietro, come sopra rappresentato e difeso,

C I T A

- **Gian Marco Chiocci**, residente in Roma, alla Via Leonina, n. 88
- **Mario Giordano**, residente in Camparada, (MI) al Viale Grigna, 20
- **Società Europea di Edizioni Spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sita in via G. Negri 4 – 20123 Milano

a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Monza, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del giorno 10 Maggio 2009, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 168-bis, V comma, c.p.c., con espressa avvertenza che la

costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'on.le Tribunale di Monza, respinta ogni contraria istanza, ragione od eccezione:

- a) dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni in epigrafe riportate fatte dal convenuto Gian Marco Chiocci, negli articoli citati;
- b) dichiarare diffamatori i "Titoli" apposti o comunque fatti apporre dal Direttore Mario Giordano;
- c) dichiarare responsabile della diffamazione aggravata ex art. 595 commi 2 e 3 c.p. il convenuto Gian Marco Chiocci;
- d) dichiarare il Direttore Mario Giordano responsabile sia della diffamazione aggravata ex art. 595 commi 2 e 3 c.p. in relazione ai titoli con cui gli articoli sono stati presentati al pubblico, sia di omesso colposo controllo di cui all'art. 57 c.p. in relazione al contenuto degli articoli stessi (ed anche in relazione ai "Titoli" nel caso si dovesse accertare in corso di causa la sua estraneità alla "titolazione" predetta);
- e) dichiarare la responsabilità dell'Editore ai sensi dell'art. 11 legge n. 47/1948 in relazione all'art. 2043 c.c..
- f) conseguentemente condannare tutti i predetti, anche in solido fra loro, a risarcire all'On Antonio Di Pietro i danni dal medesimo subiti e subendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di un milione di euro (1.000.000,00) od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa; nonché a corrispondere all'attore, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 47/1948, la somma di 200.000,00 euro o

quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa. Il tutto con gli interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento;

g) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA di cui il sottoscritto difensore si dichiara intestatario.

Sin da ora si produce, con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, la seguente documentazione:

1. Articolo de Il Giornale del 21.10.2008;
2. Verbale d'asta della SCIP per l'alienazione dell'immobile
3. Composizione del Consiglio dei Ministri
4. Composizione parlamento italiano
5. DDL 3555 del 1 ottobre 1998;
6. disciplinare d'asta pubblica" indetta dalla SCIP
7. modulo di domanda di partecipazione
8. verbale di aggiudicazione atto notaio Giuseppina Santangelo n. 256 del 16 marzo 2006
9. dichiarazione di nomina ex art. 1401 e segg. c.c.
10. atto di compravendita dell'immobile da parte della SCIP s.r.l. a favore dell'On. Di Pietro
11. TAR LOMBARDIA sent. 1286/05 Reg. Dec. – 1849/04 Reg. Ric., depositata il 13.12.2005
12. ordinanza n. 39/05 dell'11.1.2005 del Consiglio di Stato
13. TAR di Brescia decreto cautelare n. 1798/04 del 17.11.04
14. decreto di archiviazione del Gip di Roma del 14.03.2008
15. fattura del notaio Santangelo n. 44 del 16.3.2006
16. fattura n. 42 del 16.03.06 per euro 650,00
17. fattura n. 43 sempre del 16.03.06 per euro 890,00
18. assegno circolare omnicomprensivo di 29.500,00 euro a favore del notaio Santangelo


Ai fini della determinazione del Contributo Unificato, la presente causa deve ritenersi di valore pari a € 1.200.000,00, comunque, ricompreso in uno scaglione tale per cui è soggetto al contributo di euro 1.110,00

Con osservanza.

Monza li 10.12.2008

Avv. Marisa Costelli

Avv. Prof. Sergio Sciochitano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Sciochitano', written over the typed name 'Avv. Prof. Sergio Sciochitano'.

3. **Società Europea di Edizioni Spa**, sita in via G. Negri 4 – 20123

Milano ivi consegnandone copia nelle mani di